

COMUNE DI PRAMAGGIORE

PROVINCIA DI VENEZIA

oooo

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

N. 15 del 14.05.2004

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di Pramaggiore. Persegue il fine di salvaguardare l'ambiente rurale e l'attività agricola. In particolare stabilisce norme per la regolamentazione del pascolo degli animali, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per regolare il deflusso delle acque, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali ed interpoderali e dei fossi, per la lotta contro parassitosi, fitofagie e micosi dannose all'agricoltura, per la raccolta di funghi o piante, per le malattie del bestiame, nell'interesse pubblico, dell'economia agricola ed a tutela degli interessi dei proprietari e dei coltivatori dei fondi.

2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, verranno osservate le norme legislative o regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola debba intendersi qualsiasi zona del territorio comunale nella quale si svolga attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Il servizio di polizia rurale fa capo all'Ufficio polizia Municipale del Comune. È diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, ed è svolto dagli agenti comunali preposti a tale attività, nonché dalla polizia giudiziaria a norma dell'art. 55 e seguenti del C.P.P. (D.P.R. 22.09.88 n° 447) in conformità al T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18.06.31 n° 773.

2. Gli ufficiali e gli agenti devono osservare rigorosamente le disposizioni del codice di procedura penale, le norme del T.U. di pubblica sicurezza sopra richiamato e del relativo regolamento, nonché le altre leggi speciali vigenti in materia.

All'accertamento delle infrazioni, devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

Art. 4 - Ordinanze

1. Per l'applicazione del presente regolamento, l'organo competente ha facoltà di emettere ordinanze. Queste devono contenere:

- a) l'indicazione degli elementi precisi atti ad individuare il soggetto fisico o giuridico destinatario del provvedimento;
- b) l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati, con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate;
- c) l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato e con le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

CAPITOLO II

Pascolo, caccia e pesca

Art. 5 - Disciplina dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dagli Enti ed Organismi competenti.

Devono, inoltre, osservare le leggi in materie forestali ed i relativi regolamenti.

Art. 6 - Modalità di esercizio del pascolo

1. Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del conduttore del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno. Per conduttore del fondo si intende anche il soggetto non proprietario ma che comunque ha nella sua disponibilità il fondo medesimo.

A meno che il conduttore del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto rilasciato dal conduttore e da esibire ad ogni richiesta degli agenti indicati al precedente art. 3.

2. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti, idonei ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture.

3. Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci ed in numero sufficiente, in modo da impedire sbandamenti o fughe che possono provocare danni alle colture, molestia ai passanti o intralcio al traffico.

Sanzioni: Comma 1-2 Minimo Euro 25,00- Massimo 150,00 (Euro 50,00)

Comma 3 vedere C.D.S. Art. 184 /c.5 e 8 Euro 33,60

Art. 7 - Obbligo di denuncia da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco, entro 48 ore dal loro arrivo, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo. Qualsiasi mutamento degli stessi deve essere comunicato entro 24 ore.

Art. 8. - Sanzioni per il pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, 2° e 3° comma e 925 del C.C., il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o privato senza autorizzazione scritta del conduttore del fondo è deferito all'Autorità Giudiziaria ed è tenuto al risarcimento dei danni a norma delle leggi vigenti.

Art. 9 - Esercizio venatorio e di pesca

1. L'esercizio della pesca e della caccia è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito pescare o cacciare senza le licenze prescritte.

2. E' vietato esercitare la pesca con materiali esplosivi, con l'uso della corrente elettrica o comunque con sostanze atte, come mezzo diretto, a stordire e catturare la fauna acquatica.

3. Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con leggi e regolamenti nazionali e regionali, le disposizioni stabilite dal Comitato Provinciale della Caccia. In particolare l'esercizio venatorio è vietato a chiunque:

- a) nei giardini, negli orti, nei parchi pubblici e privati, nei terreni e siti adibiti ad attività sportive;
- b) nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
- c) nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- d) nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado e semi brado ad una distanza inferiore a mt.100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.

3. E' vietato sparare a distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame.

4. E' pure vietato il trasporto, all'interno degli abitati e delle altre zone ove non è consentita la caccia, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per tale uso che non siano scariche ed in custodia.

5. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, all'infuori delle zone appositamente istituite, è consentito nei giorni ed orari stabiliti dalle Autorità competenti, esclusivamente su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

Sanzioni: Vedere leggi speciali

CAPITOLO III

Della proprietà e furti campestri

Art. 10 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. È vietato entrare nei fondi altrui, anche se incolti, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciame di api o animali domestici fuggiti al proprietario e negli altri casi previsti dall'art.843 del Codice Civile.

2. Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario o del conduttore e devono comportarsi in modo da arrecare il minor danno possibile ai beni ed alle colture.

3. Il proprietario o il conduttore di un fondo non possono impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, della pesca, per la raccolta di funghi epigei (spontanei), di fiori spontanei e di piante spontanee per uso gastronomico, a meno che il fondo non sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sull'esercizio venatorio o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Essi possono sempre opporsi a chi non è munito delle regolari licenze o autorizzazioni.

4. E' sempre consentito l'accesso agli argini per l'esercizio della pesca nei corsi d'acqua indicati nel successivo art.16, salvo motivi di pubblico interesse e di tutela delle produzioni agricole e dell'acquacoltura, stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco o del Presidente della Provincia, per quanto di competenza.

**Sanzioni: Minimo Euro 25,00- Massimo 150,00
(Euro 50,00)**

Art. 11 - Impianto di alberi o siepi presso confini

1. Per piantare alberi, viti o siepi presso il confine di proprietà, fatto salvo quanto disposto dal successivo art.26, si osservano le disposizioni dell'art. 892 e seguenti del Codice Civile.

2. Per il taglio dei rami e delle radici che si addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni dell'art. 896 del Codice Civile.

Art. 12 - Accensione di fuochi nelle campagne

1. In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento degli stocchi, dei tutoli, dei residui solidi urbani speciali ed industriali.

2. È permessa l'accensione dei fuochi per lo smaltimento dei residui di potatura, purchè sia effettuata lontano dalle strade e dalle abitazioni ed in assenza di vento, avendo cura che il materiale sia convenientemente essiccato in modo da evitare eccessivo fumo.

3. Chi accende il fuoco deve assistervi direttamente fino a quando il fuoco non sia spento. Deve inoltre osservare le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne che sono contenute in leggi nazionali e regionali e nelle ordinanze sindacali.

**Sanzioni: Minimo Euro 50,00- Massimo 300,00
(Euro 100,00)**

Art. 13 - Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi, fuochi d'artificio

1. Senza licenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza è proibito sparare con armi da fuoco, lanciare razzi antigrandine, accendere fuochi d'artificio o, in genere, provocare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica, una linea ferroviaria o in direzione di esse.

Art. 14 - Spigolature e proprietà dei frutti caduti dalle piante

1. Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare i residui delle coltivazioni. Lo spigolatore deve essere in possesso di un permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti, salvo che il conduttore del fondo non sia presente.

2. I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 del Codice Civile).

**Sanzioni: Minimo Euro 25,00- Massimo 150,00
(Euro 50,00)**

CAPITOLO IV Vendita diretta di prodotti agricoli.

Art. 15 – Comunicazione al Sindaco

1. I produttori agricoli per la vendita al minuto dei prodotti ottenuti dai loro fondi per coltura o allevamento, prevista dalla legge n.59 del 9.2.1963, sono tenuti a presentare al Sindaco una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 7.8.1990, n.241, modificato dall'art.2, comma 10, della legge 24.12.1993, n.537 e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La denuncia di nuova attività deve contenere l'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di legge previsti per l'esercizio di tale attività di vendita.

2. È vietato il commercio ambulante delle piante, o di parti di piante o di sementi destinati alla coltivazione, a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione.

Sanzioni: Vedere leggi speciali

CAPITOLO V

Delle acque

Art.16 - Uso delle acque

1. Tutte le acque di superficie e sotterranee sono pubbliche, il loro uso va sempre autorizzato dalle autorità competenti.

2. I fiumi Loncon, Roggia Limidot e Vat delle Fossidielle sono considerati corsi d'acqua pubblica e come tali regolati dal R.D. 25.07.1904 n° 523 art. 96.

Sanzioni: Vedere leggi speciali

Art. 17 - Deflusso delle acque

1. È vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche (R.D. 25.07.1904 n° 523).

2. I proprietari dei terreni, su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine o con la modifica della sezione naturale del corso d'acqua.

3. Sono pure vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli alberi lungo le sponde, la costruzione di manufatti lungo e nei corsi d'acqua o la modifica di quelli esistenti, la posa di chiuse, tronchi o tubi attraverso il corso d'acqua, come disposto dal citato art.96 del R.D. n.523/1904.

4. Qualora sussista la reale necessità di implementare dei piani di miglioramento fondiario miranti alla rivitalizzazione dell'attività aziendale può essere concessa deroga alle limitazioni previste ai precedenti commi.

Sanzioni: Minimo Euro 100,00- Massimo 500,00
(Euro 166,67)

Art. 18 - Scarichi nei corsi d'acqua

1. È vietato scaricare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, liquidi e materie inquinanti e nocive per l'ambiente naturale e per la pesca, scarichi fognari che non abbiano subito un idoneo processo depurativo, rifiuti di lavorazioni agricole ed industriali, nonché qualsiasi elemento naturale o artificiale che possa creare ostacolo al regolare deflusso delle acque.(D.L.G.S. 22/97) Ronchi

Sanzioni Amministrative: Minimo Euro 50,00- Massimo 300,00
(Euro 100,00)

Art. 19 – Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade, deve essere regolata in modo che non arrechi danno alle medesime, non provochi situazioni di pericolo per la circolazione o molestia ai passanti.

2. Sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua. Art 56 n. 1775 R.D. 11-12-1933. (leggi Speciali)

**Sanzioni: Minimo Euro 25,00- Massimo 150,00
(Euro 50,00)**

CAPITOLO VI Strade, fossi e canali

Art. 20 - Opere e depositi sulle strade

1. È vietato ingombrare anche temporaneamente le sedi stradali con opere, manufatti, depositi, materiali od oggetti vari. E' vietato, inoltre, utilizzando gli stessi mezzi, posti in essere su fondi privati a ridosso delle strade, limitare la visibilità od ostacolare il transito nelle stesse. In caso di necessità ed in via del tutto eccezionale è consentita una breve sosta nella sede stradale ai mezzi meccanici agricoli dopo il loro impiego nei campi, per consentire la pulitura degli stessi da residui di terra, fango ecc., evitando così il successivo imbrattamento della sede stradale.

Sanzioni C.D.S Art. 21 Euro 687,75

Art. 21 - Diramazioni e accessi

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali e interpoderali per accedere a fondi e fabbricati, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.

Sanzioni C.D.S Art. 22/c 1° e 11° Euro 137,55

Art. 22 - Atti vietati sulle strade

1. È vietato transitare sulle strade con trattrici cingolate e trattrici normali con ruote in ferro che non siano munite di sovrappattini. E' vietato, altresì, il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale.

**Sanzioni: Minimo Euro 100,00- Massimo 500,00
(Euro 166,67)**

Art. 23 - Manutenzione di strade vicinali e interpoderali

1. Le strade vicinali e interpoderali, a cura degli utenti, devono essere mantenute in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati. E' fatto obbligo ai titolari del diritto di transito di provvedere ad aprire, se del caso, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque ed a mantenere il fosso o cunetta stessi costantemente espurgati

**Sanzioni: Minimo Euro 50,00- Massimo 300,00
(Euro 100,00)**

Art. 24 - Taglio dei rami di alberi e siepi protesi lungo le strade. Taglio di alberi in aree tutelate.

1. I proprietari di siepi vive e alberi situati lungo le strade, allo scopo di evitare la limitazione dello spazio d'ingombro e la visibilità dei mezzi in transito nella carreggiata, sono tenuti ad effettuare periodica manutenzione, tagliando i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

2. Nel caso in cui il proprietario, o chi per esso, non vi provveda, con provvedimento dell'Organo Competente si applicheranno le disposizioni coattive di cui ferma restando la responsabilità per l'infrazione accertata D.L.G.S. 30/04/1982 N° 285, Art. 29/1°-2°-3°- 4° C.

3. Il taglio di alberi a vegetazione spontanea lungo i corsi d'acqua indicati all'articolo 16 per una profondità dalle sponde di mt.150, nelle superfici boscate di cui all'art.14 della L.R. n.52/1978 e nelle aree di tutela paesaggistica, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dagli Organismi competenti. L' autorizzazione non è necessaria nei casi di coltivazioni arboree su terreni a classificazione catastale compatibile con detta coltivazione.

Sanzioni: C.D.S. art. 29/c. 1 – 4 Euro 137,55

Art. 25 – Manutenzione di fossi e canali

1. Ai proprietari dei terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, è fatto obbligo di provvedere costantemente allo spurgo di fossi e canali in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, che impediscono il naturale deflusso delle acque. In caso di inadempienza dei proprietari o di chi per essi, il Comune può provvedere ad eseguire direttamente detti lavori con spese a carico degli inadempienti.

2. Qualora si tratti di lavori di manutenzione, che per natura e collocazione nel territorio assumono carattere di pubblica utilità, di tutela dell'igiene ed incolumità dell'abitato, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente con spese a carico del bilancio comunale. I proprietari o conduttori dei fondi interessati sono tenuti a consentire l'accesso ai fondi stessi per l'esecuzione dei lavori. In caso di mancato consenso il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 5, o dell'art.54, comma 2, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267 ordina ai soggetti suddetti di consentire l'accesso ai fondi ai fini dell'esecuzione dei lavori stessi.

3. E' fatto divieto, senza apposita autorizzazione comunale:

- a) di interrare, tombare e modificare l'assetto di fossi e canali, che per le loro caratteristiche strutturali e la loro particolare collocazione nel contesto del territorio e nel sistema di scolo delle acque, assolvono una funzione primaria di mantenimento del normale assetto idrogeologico del territorio stesso;
- b) di interrare, tombare, modificare l'assetto dei fossi laterali alle strade, comprese quelle vicinali ed interpoderali;
- c) scavare nuovi fossi o canali, che per le loro caratteristiche strutturali e la loro particolare collocazione nel contesto del territorio possono incidere nel sistema di scolo delle acque e nell'assetto idrogeologico del territorio stesso;
- d) scavare bacini o modificare in modo radicale e consistente la morfologia dei terreni;
- e) scaricare qualsiasi sostanza e/o materiale nei fossi, condurre o immettere in essi acque provenienti da pompe, pozzi e fontane, fatti salvi i diritti reali esistenti o acquisiti.

4. Allo scopo di evitare frane, dilavamenti e conseguenti interramenti, è vietato trattare con diserbanti totali la cotica erbosa di rive, fossi, canali, argini ed accessi.

**Sanzioni: Minimo Euro 100,00- Massimo 500,00
(Euro 166,67)**

Art. 26 - Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

2. Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi non di alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno metri due; per viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno 1,5 metri. Fermo restando il rispetto di dette distanze, in presenza di fossi e canali di grosse dimensioni, le piantumazioni osserveranno comunque la distanza di cm. 50 dal ciglio esterno del fosso o canale, in modo da evitare di invadere l'alveo dello stesso.

3. E' fatto divieto di piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne agli abitati a distanze minori di quelle indicate al comma 2.

3. Le distanze vanno misurate dalla linea di confine della mezzeria del fosso o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato e non esiste il fosso.

Sanzioni: Minimo Euro 100,00- Massimo 500,00

(Euro 166,67) Ripristino Luoghi

Art. 27 - Aratura e sommovimento di terreni lungo le strade e le rive dei corsi d'acqua, canali e fossi

1. L'aratura ed il sommovimento dei terreni confinanti con strade, corsi d'acqua, canali e fossi di primaria importanza nel sistema di scolo delle acque nel territorio comunale, ai fini della tutela della loro integrità ed evitare dilavamenti delle rive ed interramento dei fossi, non deve essere effettuata fino al limite della strada o riva stesse, ma va eseguita lasciando un'adeguata fascia inerbata tra queste ed il fondo lavorato di larghezza non inferiore ad un metro.

Lungo i corsi d'acqua Loncon e Roggia Limidot e Vat delle Fossidielle è vietato qualsiasi sommovimento di terreno fino a 2 (due) metri dalle sponde o dagli argini ;

Nel corso delle operazioni di lavorazione dei terreni è vietato invadere con i mezzi meccanici la sede di rive, fossi o strade onde evitare il danneggiamento delle stesse.

Sanzioni: Minimo Euro 100,00- Massimo 500,00

(Euro 166,67)

Art. 28 - Trasporto di terra ed altri detriti

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade o in altri luoghi pubblici, imbratti il suolo di terra, sabbia, ghiaia, letame o altri detriti è tenuto a provvedere immediatamente a proprie spese e cura, al loro asporto ed alla pulizia del suolo pubblico.

2. Nel caso non si provvedesse immediatamente, il Comune provvederà d'ufficio addebitando le spese a carico dell'inadempiente.

Sanzioni: C.D.S. Art. 15/c.1 Lett. G Euro 33,60

CAPITOLO VII

Stoccaggio e smaltimento materiale organico.

Concimazione dei terreni

Art.29 – Definizioni, finalità e principi generali

1. Per liquame zootecnico s'intende il materiale costituito da deiezioni liquide o solide o loro miscele, dalle perdite di abbeveraggio e delle acque di lavaggio provenienti da allevamenti zootecnici privi di lettiera o da insediamenti assimilabili, acque utilizzate

per lavaggio di pavimentazioni ed impianti e che comunque dilavano deiezioni anche se in quantità relativamente contenute, liquidi di percolazione da stoccaggi di letame.

2. Per letame s'intende:

- il materiale prodotto nelle concimaie costituito dalla fermentazione di escrementi del bestiame proveniente da allevamenti zootecnici su lettiera o allo stato brado;
- le frazioni solide grossolane palabili ottenute per separazione meccanica del liquame;
- i materiali ottenuti per fermentazione aerobica ed anaerobica di frazioni solide e/o fanghi miscelati con frazioni ligno-cellulosiche ed altri materiali selezionati a matrice organica di provenienza agricola.

3. Per pollina s'intende il materiale organico costituito da deiezioni prodotte da animali volatili allevati su lettiera o in batteria.

4. Lo spargimento sul suolo agricolo di liquami zootecnici è consentito solo al fine di garantire una migliore produttività dei terreni. La quantità di liquami zootecnici impiegabili per ettaro è stabilita da norme regionali (art.4 DGR nutrizionali delle colture in atto, alla natura del suolo e del sottosuolo al tipo ed alla profondità della falda, tenuto conto della salvaguardia dell'ambiente

5. L'impiego di liquami zootecnici, letame e pollina deve essere privilegiato rispetto all'uso di altri fertilizzanti e/o ammendanti di sintesi.

6. Gli allevatori singoli o associati che utilizzano esclusivamente terreni propri per lo spargimento dei liquami oltre i limiti quantitativi stabiliti dalle norme regionali, sono tenuti a comunicare preventivamente alla Provincia l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento (n.3733/1992) ed è rapportata al contenuto di elementi nutritivi presenti nei liquami stessi, alle necessità

7. Gli allevatori che utilizzano per l'attività di spandimento anche terreni altrui sono tenuti a comunicare alla Provincia, preventivamente a detta attività, l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento nonché formale atto di assenso allo spargimento rilasciato dai conduttori dei fondi.

Le comunicazioni di cui si precedenti commi costituisce autorizzazione al trasporto e spargimento dei liquami zootecnici.

8. Gli allevatori che intendono utilizzare quantità di liquami superiori a quelle corrispondenti ai limiti di carico indicati dall'art.4 dell'allegato D al "Piano Regionale di Risanamento delle Acque" di cui alla DGR 3733 del 26.6.1992, sono tenuti alla predisposizione di appositi "piani di concimazione" previsti dalla predetta normativa.

9. Vanno comunque osservate le disposizioni contenute nel "Codice di buona pratica agricola" di cui al D.M. 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n.86 alla G.U. n.102 del 4.5.1999.

Sanzioni: Vedi leggi Speciali

Art.30 – Raccolta e stoccaggio del liquame zootecnico

1. Il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato, prima dello spargimento, in vasche o bacini di accumulo a perfetta tenuta con una capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli o avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti. Ciò al fine di garantire un'adeguata maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei.

2. Nel caso siano adottate particolari tecnologie di trattamento dei liquami zootecnici tali da accelerare i processi di maturazione deve essere comunque garantita una

permanenza effettiva dei liquami stessi per un periodo non inferiore a 60 giorni prima dello spargimento, fatte salve le esigenze agronomiche delle colture.

Art.31 – Raccolta e stoccaggio di letame e pollina.

1. Il materiale organico solido (letame), deve essere stoccato in idonee concimaie o piazzole che devono essere dotate di una struttura impermeabile, di volume sufficiente a raccogliere l'intera produzione annua aziendale e permettere la necessaria maturazione della sostanza organica. Nella loro costruzione si deve tenere conto altresì della necessità di raccogliere eventuali liquidi di percolazione o eventuali acque di lavaggio (vasca di raccolta).

2. La pollina deve essere smaltita ed utilizzata nei terreni agricoli immediatamente dopo l'asportazione dalle lettiere. In via eccezionale, quando ciò non sia possibile o quando non risulti possibile lo stoccaggio su apposite piazzole, è consentito lo stoccaggio in cumuli, direttamente sul terreno. In tal caso lo stoccaggio temporaneo sul terreno dovrà essere effettuato lontano dai centri abitati e da abitazioni singole. Comunque si dovrà prevedere attorno ai cumuli stessi la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente dal reticolo scolante.

3. Prima di effettuare le operazioni di cui al precedente comma 2. è fatto obbligo al titolare dell'allevamento di comunicare al Comune la data in cui verranno effettuate le operazioni di asporto delle lettiere, le generalità dei soggetti utilizzatori della sostanza organica e la quantità di pollina ceduta a ciascun soggetto.

A loro volta i soggetti utilizzatori sono tenuti a comunicare al Sindaco l'ubicazione, la superficie e gli estremi catastali dei terreni situati nel territorio comunale nei quali verrà distribuita o stoccata la pollina, nonché il giorno in cui verranno aperti ed utilizzati i cumuli.

Sanzioni: Vedi leggi Speciali

Art. 32 - Trasporto di letame e liquame

1. Il trasporto di liquame, letame o pollina sulle strade, deve avvenire con mezzi di trasporto appositi, onde evitare qualsiasi dispersione nel suolo e nell'aria. Il carico di pollina quando si attraversano i centri abitati, deve essere riparato con idonea copertura.

Sanzioni: Vedi C.D.S. art.164/c.1 Euro 68,25

Art. 33 - Concimazione dei terreni

1. Le operazioni di spandimento dei liquami sono eseguite di norma nel periodo compreso tra ottobre e maggio, evitando le ore più calde della giornata. Esse costituiscono pratica agronomica e pertanto devono avvenire nei periodi più idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, ossia la massima efficacia di assorbimento dei nutrienti.

2. E' vietato lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni gelati o saturi d'acqua.

3. I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico (letame e pollina) devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento, per evitare esalazioni moleste ed eventuali emissioni di aerosol maleodoranti nell'atmosfera. Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare la possibilità, anche indiretta, di immissione o percolamenti di liquami in canali e corsi d'acqua superficiali. Detto materiale va gestito in modo da evitare l'insorgere dei problemi igienico-ambientali ed in parti-

colare per quanto riguarda la pollina, di norma, va sparsa sui terreni e sovvoltata subito dopo l'asportazione dalle lettiere.

4. Lo spandimento di liquami tramite idranti e altri mezzi che possono creare aerosoli dovrà tenere conto della direzione dei venti onde evitare odori molesti e inconvenienti igienici all'abitato posto sottovento o nelle vicinanze.

Dovrà essere evitato ogni fenomeno di ruscellamento. È vietato lo spandimento dei liquami sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto.

5. Resta fermo l'obbligo di utilizzo del materiale organico sul suolo agricolo secondo i principi della buona pratica agronomica, tenendo conto, nel determinare dosi e modalità di impiego, della loro funzione essenzialmente ammendante e miglioratrice delle caratteristiche strutturali dei suoli.

6. In ogni caso dovranno osservarsi le indicazioni contenute nel "Codice di buona pratica agricola" di cui al D.M. 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n.86 alla G.U. n.102 del 4.5.1999 e dal "Piano regionale di risanamento delle acque" di cui ai Decreti della Giunta Regionale n.3733 del 26.6.1992 e n.3782 del 3.8.1993.

Sanzioni: Minimo Euro 50,00 -Massimo euro 300 (Euro 100,00)

CAPITOLO VIII

Gestione degli allevamenti. Malattie infettive e diffuse del bestiame. Trattamento degli animali.

Art. 34 – Strutture degli allevamenti.

1. Negli insediamenti destinati a ricovero degli animali vanno adottate soluzioni d'allevamento in grado di migliorare sia la qualità dell'ambiente interno, sia le caratteristiche dei reflui ai fini dell'utilizzo agronomico. Vanno adottate soluzioni costruttive che limitano il consumo idrico ai fabbisogni fisiologici degli animali. Pertanto, operativamente per ogni tipo di allevamento si osserveranno i seguenti criteri:

a) Allevamenti di bovini

- evitare stalle libere "aperte" con zone di riposo ed alimentazione separate da una zona di esercizio scoperta;

- privilegiare le soluzioni "accorpate" nelle quali, durante le stagioni sfavorevoli, sia possibile escludere le zone scoperte,

- vanno favorite le soluzioni "elastiche" che, in presenza di disponibilità di materiali da lettiera, consentono di passare dalla produzione di liquame alla produzioni di deiezioni solide (ciò porta a limitare l'uso del pavimento fessurato);

- nel settore mungitura vanno previste soluzioni che evitino o riducano l'uso di acqua per il lavaggio delle pavimentazioni e degli impianti.

b) Allevamenti di suini

- si eviteranno soluzioni costruttive che richiedono lavaggi delle pavimentazioni e l'impiego di acqua per la veicolazione delle deiezioni, realizzando, ed esempio, pavimentazione fessurata su tutta o parte della superficie dei box che consente di evitare i lavaggi. Le deiezioni verranno raccolte in fosse sottostanti, adottando soluzioni che prevedono lo svuotamento discontinuo e frequente o che consentono l'allontanamento dei solidi per semplice gravità;

- va evitata la realizzazione delle fosse di stoccaggio dei liquami sotto al fessurato ed all'interno dei ricoveri.

- vanno posti in essere accorgimenti tecnici per evitare ogni spreco d'acqua degli abbeveratoi, installando dei tipi idonei allo scopo ed in numero strettamente necessario ai bisogni fisiologici degli animali, inoltre riducendo al minimo il livello della pressione di erogazione;

- nella progettazione di nuovi insediamenti vanno adottate soluzioni che prevedano un maggiore tempo di permanenza degli animali nello stesso ambiente, allo scopo di ridurre i loro spostamenti e, di conseguenza anche le operazioni di lavaggio.

c) allevamenti avicoli

in gabbia o batteria:

- all'interno del ricovero, o in ricovero annesso, vanno installati sistemi che utilizzano l'aria esausta per la predisidratazione della pollina, in modo da portare l'umidità relativa ad un livello al di sotto del quale si riducono sensibilmente l'attività ureasica e le fermentazioni, allo scopo di disporre di un materiale che conserva il proprio tenore in azoto, non maleodorante, di volume più ridotto, facilmente spandibile;

- va assicurata la installazione di abbeveratoi e mangiatoie antispreco, onde ridurre il volume e la diluizione della pollina con conseguente riduzione dell'emissione di odori;

- i ricoveri devono essere adeguatamente coibentati, al fine di consentire elevati volumi di ventilazione con effetto positivo sulla predisidratazione della pollina e sul benessere degli animali.

a terra:

- i ricoveri di nuova costruzione vanno adeguatamente coibentati, pavimenti compresi, eliminando i ponti termici e con barriera vapore, evitando, con tale soluzione, la formazione di condensa e, di conseguenza, la umidificazione della lettiera;

- va assicurata la installazione di sistemi di abbeverata studiati per evitare la dispersione di acqua sulla lettiera con un numero sufficiente di erogatori, atto ad evitare il medesimo effetto;

- va inoltre messo in opera un numero sufficiente di alimentatori onde evitare competizione tra gli animali e conseguenti spargimenti di mangime sulla lettiera.

2. Il bestiame, inoltre, deve essere tenuto in ricoveri sufficientemente aereati, in buono stato di manutenzione, intonacati e imbiancati a calce. Inoltre il bestiame stesso deve essere tenuto pulito.

3. Per la costruzione di stalle, ricoveri e annessi rustici si fa anche riferimento alle norme regionali ed a quelle contenute nel vigente Piano Regolatore Comunale.

e) insediamenti apistici:

- i possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'Azienda ULSS entro il 30 novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali;

- vanno rispettate le norme di buona pratica di allevamento, onde tutelare l'incolumità delle persone ed evitare possibili problemi alle stesse derivanti dalla presenza degli alveari, anche nell'osservanza delle norme indicate dalla L.R. 18.4.1994, n.23 e successive modificazioni;

- in particolare gli alveari devono essere collocati in luogo appartato, possibilmente lontano da strutture frequentate da persone, e comunque ad una distanza minima di 5 metri nella direzione di sortita delle api e non meno di due metri nelle altre direzioni rispetto alle strade di pubblico transito ed ai confini di proprietà. Si deroga dal rispetto

delle distanze di cui sopra se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità.

- i proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari. Qualora necessario l'Autorità sanitaria può procedere alla loro distruzione.

Art.35 - Pratiche gestionali negli allevamenti avicoli.

1. Negli allevamenti in gabbia il numero degli animali per gabbia deve essere ridotto secondo la normativa sul benessere degli animali stessi, in quanto la distribuzione delle deiezioni su di una superficie più ampia favorisce la riduzione del tenore di umidità delle medesime.

La ventilazione deve essere efficace durante il periodo estivo, eventualmente va abbinata al raffrescamento, onde contenere l'innalzamento termico e la conseguente eccessiva assunzione di acqua di abbeverata che si traduce, a sua volta, in deiezioni più liquide.

2. Negli allevamenti a terra gli erogatori dell'acqua devono essere sistemati ad altezza degli occhi e regolati man mano che gli animali crescono in modo da evitare sprechi e bagnamento della lettiera, la quale dovrà essere mantenuta ad uno spessore adeguato per una incorporazione efficace delle deiezioni.

La formulazione del mangime non deve essere tale da favorire la formazione di deiezioni acquose.

La densità degli animali deve rispettare gli standard della normativa sul benessere: ne consegue un carico ridotto sulla lettiera che favorisce una trasformazione corretta della medesima e conseguente riduzione delle emissioni di azoto e di odori.

3. La programmazione dei cicli produttivi negli insediamenti di animali aventi un ciclo vitale superiore a due mesi deve essere effettuata in modo tale che durante i mesi di luglio e agosto nell'allevamento devono stazionare esclusivamente capi giovani di età non superiore ai 50/60 giorni, allo scopo di ridurre sensibilmente sia la concentrazione della massa animale che la consistenza delle deiezioni ed ottenere una conseguente riduzione dell'emissione di odori maleodoranti, particolarmente intensi in presenza di temperature elevate.

4. Nel corso dei mesi di luglio e agosto è fatto divieto di movimentare le lettiere. All'infuori di detto periodo l'allontanamento e la pulizia delle lettiere stesse deve essere effettuata nel più breve tempo possibile, attuando sistemi atti a ridurre al minimo le punte di odori molesti.

Lo smaltimento del letame o pollina, di norma, secondo le vigenti disposizioni in materia, deve essere effettuato da Ditte autorizzate

5. Prima di procedere all'esecuzione delle operazioni di cui al precedente comma 4., almeno 24 ore prima, oltre che al Sindaco come stabilito al precedente art.31, comma 3, deve essere dato avviso anche al Servizio ISP della competente Azienda ULSS.

6. Eventuali deroghe a quanto prescritto ai commi 3 e 4 possono essere concesse in via del tutto eccezionale su conforme parere del Servizio Veterinario della competente Azienda ULSS, esclusivamente per motivazioni di carattere igienico-sanitario inerenti o conseguenti a problemi di polizia veterinaria.

7. Per la lotta contro i muscidi devono essere attuati adeguati interventi con sostanze e modalità efficaci e corrette. Di tali operazioni dovrà essere presentato un apposito dettagliato piano esecutivo, approvato da parte del Responsabile SISP della competente Azienda ULSS.

Art.36 – Formulazione della dieta

1. Considerato che i fattori alimentari che influiscono sull'efficienza di utilizzazione dei componenti della dieta attengono al rapporto quantitativo e qualitativo dei componenti gli alimenti e soprattutto ai rapporti fra i vari elementi nutritivi. Attenzione va posta pertanto ai rapporti fra i componenti le frazioni azotate ed in particolare fra azoto non proteico ed azoto proteico vero, ed ancora i rapporti fra gli aminoacidi componenti le proteine vere.

Le diete che non tengono conto di questi aspetti comportano eccessi proteici e per di più ridotta efficienza di utilizzazione.

Nelle diete a ridotta efficienza è maggiore la quota di azoto eliminato con le urine; è questa la quota di azoto più facilmente volatilizzabile e che in relazione alle condizioni di allevamento e di utilizzo agronomico dei reflui, può raggiungere percentuali molto rilevanti.

2. Negli allevamenti, se del caso sentendo il Servizio regionale di assistenza tecnica, si deve tendere all'ottimizzazione della dieta commisurandone la composizione ai fabbisogni, mediante:

- la formulazione e l'adozione di diete appropriate in rapporto, nell'ambito della specie, sia alle fasi biologica e fisiologica, sia all'entità e qualità delle produzioni;
- un equilibrio dei componenti azotati fra loro e con gli altri componenti che possono agire sulla loro utilizzazione;
- l'esclusione o la riduzione al minimo di fattori antinutrizionali;
- l'aumento della percentuale secca nella dieta;
- l'inclusione di sostanze che permettono di ridurre la percentuale di azoto escreto con le urine (carboidrati a buona fermentescibilità cecale, estratti di vegetali, alluminosilicati).

Sanzioni Amministrative: Vedi leggi Speciali

Art. 37 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse dagli animali

I proprietari e detentori di animali, a qualunque titolo sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e all'Azienda per i Servizi Sanitari qualunque caso di malattia infettiva diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, compresa tra quelle elencate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n° 320 e successive modificazioni.

I proprietari ed i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffuse indicate dall'art. 7 del Regolamento citato al precedente comma, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati da quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) non spostare dall'azienda: animali in genere; ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Settore dell'Assistenza Profilassi e Vigilanza Veterinaria dell'Azienda per i Servizi Sanitari.

I proprietari ed i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle Autorità Sanitarie comprese quelle relative al trattamento e distruzione degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospette di esserlo.

Chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo ha l'obbligo di denunciare all'Azienda ULSS le malattie accertate o sospette, ai fini dei conseguenti accertamenti diagnostici ed adozione delle misure di polizia veterinaria.

Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi miele e cera di apiari infetti o supposti tali.

Sanzioni: Vedi leggi Speciali

Art. 38 - Anagrafe canina, vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

I proprietari di cani devono iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del servizio veterinario dell'Azienda ULSS e vaccinarli secondo la normativa vigente.

Sanzioni: Vedi leggi Speciali

Art. 39 - Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia di edifici rurali non possono essere lasciati liberi, ma devono essere tenuti entro idoneo recinto. La presenza dei cani, qualora siano tenuti liberi nell'aia recintata deve essere resa nota all'esterno mediante apposito cartello.

Art. 40 - Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani condotti per le vie ed in ogni altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di idonea museruola e tenuti a guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola: i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

I cani sorpresi senza prescritta museruola, sono catturati dal servizio competente e le spese sostenute per la loro cattura, nutrizione e custodia sono poste a carico dei rispettivi proprietari.

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al Sindaco. Egli ha diritto, da parte del proprietario, all'indennizzo dei danni eventualmente provocati dalla presenza dell'animale sui propri fondi ed al rimborso delle spese di mantenimento.

Sanzioni: Vedi leggi Speciali

Art. 41 - Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi appositi ed idonei, sufficientemente areati e ampi. Qualora la norma lo preveda debbono essere debitamente autorizzati dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS.

I trasferimenti di alveari devono essere comunicati al Comune e all'Azienda ULSS di destinazione con anticipo di almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, attestando sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Inoltre devono essere accompagnati da un certificato sanitario rilasciato annualmente all'inizio dell'attività di trasferimento degli alveari stessi.

Sanzioni: Vedi leggi Speciali

Art. 42 - Abbandono e Maltrattamento di animali

La Polizia Municipale e gli operatori comunali che vengono a conoscenza di maltrattamenti ad animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono ad elevare la relativa contravvenzione ed a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Chiunque abbandona cani, gatti, o qualsiasi altro animale, è punito con la seguente sanzione amministrativa.

Sanzioni: Minimo Euro 154,00 - Massimo 516,00
(Legge 281 del 14/8/1991 art.5)

Art. 43 - Distruzione di nidi

Al fine di favorire la propagazione degli uccelli, utili per l'eliminazione degli insetti nocivi, è severamente vietato distruggere le nidiate di ogni tipo di uccello.

Sanzioni: Vedi leggi Speciali

Art. 44 - Macellazione animali per uso familiare

L'allevatore che a seguito di domanda al Sindaco, abbia ottenuto l'autorizzazione a macellare bovini o suini ad uso familiare può farlo presso il domicilio eletto se trattasi di suini oppure presso macelli autorizzati se trattasi di bovini.

La domanda va rivolta al Sindaco almeno 48 ore prima della macellazione

Sanzioni: Vedi leggi Speciali

CAPITOLO IX

Malattie delle piante e lotta contro gli insetti ed animali nocivi

Art. 45 - Difesa delle piante

1. In caso di comparsa di parassitosi e fitopatie nelle piante, il Sindaco, d'intesa con l'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Regionale per le malattie delle piante, impartisce di volta in volta disposizioni per la lotta contro dette malattie (legge 18.06.1931 n° 987 e successive modificazioni).

2. È fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, di denunciare all'Autorità Comunale o all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Venezia o all'Osservatorio Fito-patologico di Marghera, la comparsa di parassitosi nelle piante e fitopatie diffusibili o pericolose, dannose per l'agricoltura.

3. In presenza di infestazioni estese e consistenti il Sindaco può ordinare, a carico dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, l'esecuzione di specifici trattamenti atti ad impedire il diffondersi delle malattie o il propagarsi dei parassiti.

4. Al fine di evitare la propagazione della piralide del mais, i materiali residui della coltura del mais e del sorgo devono essere interrati, previa sfibratura o trinciatura, non oltre il mese di marzo di ogni anno.

Sanzioni: Vedi leggi Speciali

Art. 46 - Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti

1. Al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi è fatto divieto di effettuare trattamenti con fitofarmaci, insetticidi, acaricidi, diserbanti, anticrittogamici alle colture sia legnose che erbacee durante il periodo della fioritura (dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi).

2. L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti od altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 24.04.2001 n° 290.

Chi impiega tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque ecc.

3. Per l'uso di prodotti con tossicità di prima classe (molto tossici) e di seconda classe (nocivi), è obbligatorio il possesso di apposito patentino rilasciato dall'Ispettorato dell'Agricoltura che abilita all'acquisto ed all'impiego dei pesticidi.

4. E' vietato scaricare gli eventuali residui o lavare le botti, usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi.

Sanzioni: Vedi leggi Speciali

Art. 47 - Modalità di impiego di antiparassitari e diserbanti.

1. I trattamenti con prodotti antiparassitari e diserbanti devono essere effettuati in giornate di bonaccia e di assenza di vento, adottando comunque ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private, strade e colture attigue.

2. Per le irrorazioni devono essere impiegati mezzi appositi. La pressione degli stessi va regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di prodotti in proprietà o superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

3. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari adeguando e limitando il getto del mezzo meccanico in modo tale che non raggiunga persone, mezzi o beni transanti lungo le strade. Qualora si ravvisi il rischio, il trattamento deve essere immediatamente interrotto.

4. È vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori e delle attrezzature in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

Sanzioni: Minimo Euro 50,00- Massimo Euro 300,00 (Euro 100,00)

Comma 4 Leggi Speciali

Art. 48 - Raccolta di funghi, piante o parti di piante.

1. La raccolta dei funghi epigei è consentita nei giorni ed orari stabiliti dalla Giunta Regionale, previo possesso di:

- a) autorizzazione, sotto forma di tesserino, rilasciato dall'Amministrazione Provinciale ed avente validità su tutto il territorio regionale;
- b) permesso speciale rilasciato dall'Amministrazione Provinciale che consente la raccolta nell'ambito del territorio comunale.

2. Sono esentati dal tesserino e dal permesso per la raccolta nei rispettivi fondi, i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari e gli aventi diritto di uso civico.

3. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

4. Nella raccolta dei funghi epigei deve essere adottato il sistema del taglio. E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aereati, atti a consentire la dispersione delle spore.

5. La raccolta di funghi epigei è vietata nei fondi agricoli chiusi, nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili

ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi. E' vietata inoltre la raccolta nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di mt. 10 dal margine delle strade di viabilità pubblica ad eccezione di quelle vicinali e interpoderali, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alla legge 3.8.1993, n.352 e alla L. R. n. 23 del 19 agosto 1996.

7. La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla Legge 06.01.1931 n° 99, comprese nell'elenco approvato a norma del R.D. 26.05.1931 N° 772 e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori, muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dal Servizio di Sviluppo Agricolo della Provincia di Venezia e limitatamente alla quantità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

8. Per la raccolta di fiori spontanei, di piante spontanee per uso gastronomico si fa riferimento alle norme previste per la raccolta di funghi epigei, ove applicabili alla fattispecie.

Sanzioni: Vedi leggi Speciali

CAPITOLO X

Sanzioni

Art. 49 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento, per la contestazione delle medesime, per le notificazioni, la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981 n° 689.

Art. 50 - Applicazione delle sanzioni - conciliazione immediata

1. Le violazioni non costituenti reato, sempre che da esse non sia derivato danno a terzi o al Comune, possono essere conciliate immediatamente con effetto liberatorio da parte del trasgressore, con il pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, art. 7 bis legge 16 gennaio 2003 n° 3.

2. Per le infrazioni commesse in violazione alle norme previste dagli artt.25 e 27 del presente Regolamento è corresponsabile, oltre che il proprietario o conduttore del fondo, anche la Ditta esecutrice dei lavori, nei confronti della quale vanno applicate le disposizioni contenute nel presente capitolo X.

Art. 51 - Oblazione in sede amministrativa

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevoli, al doppio del minimo della sanzione stessa, oltre alle spese del procedimento, entro il ter-

mine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

3. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 52 - Procedimento ingiuntivo

1. Qualora il contravventore non abbia presentato scritti o memorie difensive, né abbia chiesto di essere sentito nel termine prescritto, ovvero non abbia provveduto al pagamento o sia stata respinta la richiesta di oblazione, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà far seguito, in caso di mancato pagamento la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24.11.1981 n° 689. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il trasgressore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

Art. 53 - Sequestro e custodia dei mezzi o materiali che abbiano causato infrazioni

1. I soggetti indicati nell'art. 3 del regolamento all'atto dell'accertamento dell'infrazione, in caso di sequestro di oggetti o di cose che abbiano comunque servito a commettere l'infrazione, debbono seguire la procedura indicata nel D.P.R. 22.07.1982 n° 571.

Art. 54 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento in base all'art. 78 dello Statuto Comunale, entrerà in vigore dopo la ripubblicazione per 15 gg. All'Albo Pretorio.

2. L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità con propria deliberazione consiliare, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni e delle oblazioni a carico dei trasgressori alla presente normativa.

3. Il presente regolamento, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto comunale, sarà inviato alle competenti Autorità sanitarie, al Consorzio di Bonifica, alle Associazioni di categoria ed alla cittadinanza.

I N D I C E

CAPITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	Pag.	1
Art. 2 – Ambito di applicazione del Regolamento	“	1
Art. 3 – Organi preposti all’espletamento del servizio	“	1
Art. 4 – Ordinanze del Sindaco	“	1

CAPITOLO II - Pascolo, caccia e pesca

Art. 5 – Disciplina dell’esercizio del pascolo	“	2
--	---	---

Art. 6 – Modalità di esercizio del pascolo	“	2
Art. 7 – Obbligo di denuncia da parte dei pastori	“	2
Art. 8 – Sanzioni per il pascolo abusivo	“	2
Art. 9 – Esercizio venatorio e di pesca	“	2

CAPITOLO III – Della proprietà e furti campestri

Art. 10 – Divieto di ingresso nei fondi altrui	“	3
Art. 11 – Impianto di alberi o siepi presso i confini	“	3
Art. 12 – Accensione di fuochi nelle campagne	“	4
Art. 13 – Sparo con armi da fuoco, lancio di razzi, fuochi d’artificio	“	4
Art. 14 – Spigolature e proprietà dei frutti caduti dalle piante	“	4

CAPITOLO IV – Vendita diretta di prodotti agricoli

Art. 15 – Comunicazione al Sindaco	“	4
--	---	---

CAPITOLO V – Delle acque

Art. 16 – Uso della acque	“	5
Art. 17 – Deflusso delle acque	“	5
Art. 18 – Scarichi nei corsi d’acqua	Pag.	5
Art. 19 – Irrigazione	“	5

CAPITOLO VI – Strade, fossi e canali

Art. 20 – Opere e depositi sulle strade	“	6
Art. 21 – Diramazioni ed accessi	“	6
Art. 22 – Atti vietati sulle strade	“	6
Art. 23 – Manutenzione di strade vicinali e interpoderali	“	6
Art. 24 – Taglio dei rami di alberi e siepi protesi lungo le strade	“	6
Art. 25 – Manutenzione di fossi e canali	“	7
Art. 26 – Distanze per fossi, canali e alberi	“	7

Art. 27 – Aratura di terreni lungo le strade e le rive dei corsi d’acqua, dei canali e fossi	“	8
Art. 28 – Trasporto di terra ed altri detriti	“	8

CAPITOLO VII – Stoccaggio e smaltimento materiale organico.

Concimazione dei terreni.

Art. 29 – Definizioni, finalità e principi generali	“	8
Art. 30 – Raccolta e stoccaggio del liquame zootecnico	“	9
Art. 31 – Raccolta e stoccaggio di letame e pollina	“	9
Art. 32 – Trasporto di letame e liquame	“	10
Art. 33 – Concimazione dei terreni	“	10

CAPITOLO VIII – Gestione degli allevamenti. Malattie infettive e diffuse del bestiame. Trattamento degli animali.

Art. 34 – Strutture degli allevamenti	“	11
Art. 35 – Pratiche gestionali negli allevamenti avicoli	“	12
Art. 36 – Formulazione della dieta	“	13
Art. 37 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali	“	14
Art. 38 – Anagrafe canina, vaccinazione e profilassi animali domestici ..	“	14
Art. 39 – Cani a guardia di edifici rurali	“	14
Art. 40 – Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico	Pag.	15
Art. 41 – Trasporto di animali	“	15
Art. 42 – Abbandono e Maltrattamento di animali	“	15
Art. 43 – Distruzione di nidi	“	15
Art. 44 – Macellazione animali per uso familiare	“	15

CAPITOLO IX – Malattie delle piante e lotta contro gli insetti ed animali nocivi

Art. 45 – Difesa delle piante	“	16
-------------------------------------	---	----

Art. 46 – Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti	“	16
Art. 47 – Modalità d’impiego di antiparassitari e diserbanti	“	16
Art. 48 – Raccolta di funghi, piante o parti di piante	“	17

CAPITOLO X - Sanzioni

Art. 49 – Disposizioni per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative	“	18
Art. 50 – Applicazione delle sanzioni – conciliazione immediata	“	18
Art. 51 – Oblazione in sede amministrativa	“	18
Art. 52 – Procedimento ingiuntivo	“	18
Art. 53 – Sequestro e custodia dei mezzi o materiali che abbiano causato infrazioni	“	18
Art. 54 – Entrata in vigore del regolamento	“	19